



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 414 DEL 13/07/2022

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
SERVIZIO: BILANCIO, CONTABILITA', ECONOMATO ED ENTI
UFFICIO: PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE PER CASELLE DI POSTA ELETTRONICA SU MICROSOFT EXCHANGE DI LIBRAESVA EMAIL SECURITY (CIG ZCD371F1CA).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n. 54, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022, 2023, 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021, n. 144, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, 2023, 2024;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 12/07/2022 recante il numero 3433, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente - la quale cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - e i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- appare necessario rinnovare l'estensione della Licenza per 300 caselle di posta elettronica su Microsoft 365 Exchange di Libraesva Email Security, in sostituzione delle funzioni di filtraggio delle email sul client di Outlook, comprensiva di Hosting Libraesva Cloud VM – 2Gb RAM – 1vCPU – 50 Gb HDD con la finalità di aumentare la sicurezza complessiva della rete aziendale da violazioni esterne (phishing, spam, malware ecc.) allineando la scadenza

a quella delle licenze di e-mail archiving acquisite con d.d. 533 del 27/10/2020 - 31/12/2022;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro attivi delle centrali acquisti nazionali (CONSIP) e regionali (ARCA) sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni;
- non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto della presente acquisizione – utilizzabili dall'Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) o regionale (ARCA);
- non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito;
- sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di servizi esclusivamente di natura intellettuale;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a contrattare e precisato che con il presente atto si intende realizzare il fine di cui in premessa e stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto la fornitura in parola con la finalità di aumentare la sicurezza complessiva della rete da violazioni esterne; il contratto verrà stipulato mediante formalizzazione tramite le piattaforme di acquisizione del mercato elettronico;
- alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 relative all'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante modalità aggregative tra enti ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di bene;
- appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore economico iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione nazionale (MEPA) mediante utilizzo delle relative piattaforme, tenuto conto che il valore dell'appalto non supera il limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – come temporaneamente modificati dall'art. 1, comma 2, lettera a) dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella L. 11/09/2020, n. 120 - e valutata l'opportunità di procedere ad affidamento diretto per economia della procedura e considerato che trattasi di fornitura soggetta a proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 50/2016 oltre a motivi tecnici di specifica competenza alla manutenzione/gestione del software ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2) del D.Lgs. 50/2016
- si è proceduto a richiedere con le modalità suddette preventivo tecnico/economico alla società Computer Time S.r.l., con sede legale in Gallarate – Prot. G. n. 48285 del 11/07/2022, allegato parte integrante al presente atto -, già fornitrice delle licenze di che trattasi;
- è valutata congrua, conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici e al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
- la presente procedura non rientra – per tipologia di bene acquisito e/o valore – nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;
- l'affidamento di software/manutenzione/assistenza informatica in parola avviene nel rispetto dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (relativamente alla valutazione tecnica-

economica del possibile ricorso a software sviluppato per conto della PA, riutilizzo software PA, software libero, software fruibile in modalità cloud computing, software proprietario con licenza d'uso, combinazione di modalità precedenti) tenuto conto delle necessità di disporre di licenze non reperibili con modalità differente dall'acquisizione di licenza d'uso del software;

- al presente atto non risulta applicabile la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2016, esecutiva, di approvazione delle Linee guida operative inerenti le clausole sociali negli appalti, tenuto che l'affidamento in parola non risulta particolarmente adatto ad essere acquisito da cooperative sociali di tipo B, come genericamente indicato nelle citate linee guida e tenuto conto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisorii al presente atto;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Computer Time S.r.l. – con sede legale in Via XX Settembre 4 – 21013 Gallarate (VA) – C.F. e P.IVA 02214160125, il rinnovo delle licenze Libraesva per archiviazione dei messaggi in entrata e uscita da tutte le caselle di posta elettronica certificate (PEC) attive nell'ente e per l'utilizzo dei filtri di sicurezza da applicare alle e-mail ordinarie in arrivo, dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (CIG ZCD371F1CA);

- stabilire che ai sensi:

- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di fornitura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;

- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;

- dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;

- dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;

- stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto;

- assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto – di € 1.458,00= oltre iva e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.778,76= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

- Bilancio di previsione anno 2022;

- P.E.G.: capitolo 2595;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

1) affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Computer Time S.r.l. – con sede legale in Via XX Settembre 4 – 21013 Gallarate (VA) – C.F. e P.IVA 02214160125, il rinnovo delle licenze Libraesva per archiviazione dei messaggi in entrata e uscita da tutte le caselle di posta elettronica certificate (PEC) attive nell'ente e per l'utilizzo dei filtri di sicurezza da applicare alle e-mail ordinarie in arrivo, dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (CIG ZCD371F1CA);

2) stabilire che ai sensi:

- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
- dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
- dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;

3) stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto;

4) assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto - di € 1.458,00= oltre iva e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.778,76= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

- Bilancio di previsione anno 2022;
- P.E.G.: capitolo 2595.

Gallarate, 13/07/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)